COMUNE DI VOTTIGNASCO

Prov. CUNEO

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285

$$$$$$$$$$

1.a edizione: C.C. n. 52/92
2.a edizione: C.C. n. 12/96
3.a edizione: C.C. n. 05/97
4.a edizione: C.C. n. 20/99
5.a edizione: C.C. n. 05/04
6.a edizione: C.C. n. 24/18

CAPITOLO 1°

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO

DEI DECESSI

Art. 1

I familiari, i direttori di istituti, di ospedali e di qualunque altra collettività di persone conviventi devono denunciare all'Ufficio dello Stato Civile ogni caso di morte, che si verifichi fra coloro che ne fanno parte, il più presto possibile e non più tardi delle 24 ore dal decesso, per ottenere l'autorizzazione al trasferimento del cadavere alla camera di deposito o al cimitero.

All'atto della denuncia devono indicare esattamente l'ora in cui avvenne il decesso e fornire tutte le notizie riflettenti l'età, sesso, stato civile, domicilio ecc. del defunto, come richiesto sui moduli forniti dall'Istituto Centrale di Statistica.

Art. 2

All'infuori dei casi contemplati dall'articolo precedente, chiunque ha notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza, e' tenuto ad informarne il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza, aggiungendo quelle notizie che potessero giovare per stabilire le cause della morte.

Art. 3

Nei casi di morte sul suolo pubblico, quando per il breve tempo trascorso o per mancanza di caratteri assodati di morte, essa non possa ritenersi che presunta, il corpo sarà trasportato con riguardo alla sua abitazione o alla camera di osservazione del cimitero.

Quando invece la morte possa tosto essere accertata, il trasporto potrà farsi direttamente alla camera di deposito del cimitero, a meno che non vi sia sospetto di reato, nel qual caso il corpo non potrà essere rimosso che dopo la visita giudiziaria.

Art. 4

A termini della lettera **a)** dell'art.103 del T.U.L.S. 27.7.1934 n. 1265, tutti gli esercenti la professione di medico devono, in ogni caso di morte di persona da essi assistita, denunciare al Sindaco la malattia che secondo la loro scienza e coscienza ne e' stata la causa. La denuncia della causa di morte, di cui al comma precedente, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'I.S.T.A.T.

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art.365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

L'obbligo di denunciare la causa riconosciuta della morte all'Ufficiale dello Stato Civile e' pure fatto ai medici settori che siano incaricati di eseguire le autopsie dall'Autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.

Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art.100 del D.P.R. 13.2.1964, n.185 e si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli artt. 39 e 45 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte e' fatta dal medico necroscopo.

Presso il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'USSL n. 61 sarà conservato e tenuto aggiornato un registro con l'elenco dei deceduti nello anno e relativa causa di morte.

Art. 5

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne da' subito comunicazione all'Autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza ed all'U.S.S.L. competente per territorio.

Salvo diverse disposizioni dell'Autorità giudiziaria, l'U.S.S.L. incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 6

Ricevuta la denuncia di un decesso verificatosi nel Comune, il Sindaco fa effettuare l'accertamento dal medico necroscopo, il quale e' tenuto a rilasciare il certificato scritto del sopralluogo e delle constatazioni eseguite.

Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un Medico nominato dall'U.S.S.L. competente.

I medici necroscopi dipendono, per tale attività, dal coordinatore sanitario dell'U.S.S.L. che ha provveduto alla loro nomina ed a lui riferiscono sull'espletamento del servizio anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del Codice Penale.

La visita del medico necroscopo deve essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del D.P.R. 285/90, e comunque non dopo le 30 ore. Il medico ha il compito di accertare la morte redigendo il certificato di cui all'art.141 dell'Ordinamento dello Stato Civile.

Art. 7

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del R.D. 9.7.1939, n. 1238, sull'Ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto le 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale dello Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'U.S.S.L.

A richiesta dei genitori nel cimitero possono essere accolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi previsti dai commi 2 e 3 i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'U.S.S.L. accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Art. 8

In tutti i casi di morte per malattie infettive diffusive, come nei casi di morte per tubercolosi polmonare, il medico deve darne subito avviso al Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica U.S.S.L. n. 61 per i necessari provvedimenti di disinfezione e per gli adempimenti previsti dalle norme vigenti sulla profilassi delle malattie infettive.

Art. 9

Sulla dichiarazione dei medici incaricati di constatare il decesso ove risulti che la morte e' accertata e non presumibilmente dovuta a causa delittuosa, il Sindaco o, per esso, l'Ufficiale dello Stato Civile, autorizzerà le pratiche richieste per il trasporto, per la sepoltura, l'imbalsamazione o per la cremazione nei modi e forme che saranno adottati al riguardo, sentito il medico incaricato dall'U.S.S.L. di competenza.

Art. 10

Sul dubbio che un decesso sia dovuto a causa delittuosa, l'autorizzazione alle pratiche di cui all'articolo precedente sarà subordinata al nulla osta dell'Autorità giudiziaria. In questa ipotesi la salma sarà lasciata in luogo e nella posizione in cui si trova, coperta con un telo, fino a che l'Autorità stessa non avrà date le opportune disposizioni.

Art. 11

Per le inumazioni di parti del corpo umano asportate in seguito ad operazione chirurgica, e' sufficiente la richiesta dettagliata e circostanziata al Sindaco che provvederà per l'inumazione facendo redigere apposito verbale da depositare negli atti coll'indicazione del preciso luogo di seppellimento nel cimitero.

Art. 12

I cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, sono sottoposti al riscontro diagnostico secondo le norme della legge 13.2.1961, n.83.

Allo stesso riscontro sono sottoposti i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o curanti lo dispongono per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

Il Coordinatore Sanitario dell'U.S.S.L. può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause della morte.

Il riscontro diagnostico e' eseguito - alla presenza del primario o curante, ove questi lo ritenga necessario - nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo univer-

sitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio. Costoro devono evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

Restano salvi i poteri dell'Autorità giudiziaria nei casi di competenza.

Art. 13

I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica del personale operatore a mente degli artt. 6, 69 e 74 del D.P. R. 13.2.1964, n. 185.

Art. 14

I risultati dei riscontri diagnostici devono essere comunicati al Sindaco, dal direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura, per eventuale rettifica, da parte del sanitario competente, della scheda di morte contemplata dall'art.4.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art.254 del T.U.L.S. 27.7.1934, n.1265.

Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria.

CAPITOLO 2°

PERIODI DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 15

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa ne' essere sottoposto ad autopsia, imbalsamazione, trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere ne' essere tumulato, inumato o cremato prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644 e successive modificazioni.

Art. 16

Nei casi di morte improvvisa e quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione dovrà essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

Art. 17

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva od il cadavere presenti segni d'iniziata putrefazione, o lo richiedano altre ragioni speciali, su proposta del coordinatore sanitario dell'U. S.S.L. il Sindaco può ridurre il tempo di osservazione a meno di 24 ore. Potrà ordinarne anche il trasporto urgente in carro apposito chiuso alla camera mortuaria del cimitero per il periodo di osservazione di legge, disponendo la disinfezione dei locali di abitazione del defunto.

Art. 18

Durante il periodo di osservazione il cadavere deve essere posto in condizioni tali che non siano ostacolate eventuali manifestazioni di vita. Premesse sempre le necessarie pratiche di nettezza da usarsi sul presunto cadavere, come se si trattasse tuttavia di persona viva, non e' lecito privarlo delle su coperte, muoverlo dal luogo e vestirlo prima della visita medica di controllo, anche in rapporto agli accertamenti di cui agli artt. 6, 8 e 10 del presente regolamento. Devesi inoltre provvedere che il cadavere non sia lasciato in abbandono prima di tale visita medica.

Art. 19

I Comuni, ai sensi degli artt.12 e 64 del D.P.R. n. 285/90, devono avere, nell'ambito del cimitero, un locale distinto dalla camera mortuaria per ricevere e tenere in osservazione le salme:

1) di persone morte in abitazioni inadatte nelle quali sia pericoloso il mantenimento per il periodo di osservazione prescritto.
2)) di persone morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o luogo pubblico dove non possono essere lasciate.
3)) di ignoti di cui debba farsi esposizione al pubblico per riconoscimento.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal medico incaricato dall'U.S.S.L. in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art.100 del D.P.R. 13.2.1964, n.185.

Nel caso in cui il cimitero non abbia ancora il deposito di osservazione previsto, funziona come tale la camera mortuaria.

Art. 20

I parenti e chi ne assume le veci potranno assistere i cadaveri di cui alle lettere a) e b) dell'art. 19.

Nei casi di salme non assistite direttamente sarà provveduto affinché le medesime siano poste in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

CAPITOLO 3°

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

Art. 21

Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.

Art. 22

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

Art. 23

Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito od almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo.

Art. 24

I feretri da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a mm. 20. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole e' tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

Per le tumulazioni, anche se temporanee, in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 mm. se di zinco, ed a 1,5 mm. se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di 2,5 centimetri.

Art. 25

Sui feretri di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti, sarà collocata, all'atto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofori una targa di metallo col nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto impresso a martello. La targa porterà ancora il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento.

La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.

Art. 26

Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e ad eccezione dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre o che si tratti di salma di persona morta di malat-

tia contagiosa da meno di due anni, l'esumazione o l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Coordinatore Sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Qualora il Coordinatore Sanitario constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentirne il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. Anche per le estumulazioni valgono le norme di cui all'art. 75.

Se l'esumazione o l'estumulazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dal Coordinatore Sanitario e che devono essere inserite nella stessa autorizzazione del Sindaco all'uopo emessa a termini dell'art. 83 del Regolamento di Polizia Mortuaria 10 settembre 1990, n. 285. Alle esumazioni devono sempre assistere il custode del cimitero e due testimoni.

Art. 27

Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

Art. 28

E' proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il Coordinatore Sanitario abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 29

Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall’Autorità giudiziaria, non e' permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di **MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO e SETTEMBRE**.

Art. 30

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il responsabile del servizio od il custode del cimitero sono tenuti a denunciare all’Autorità giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

CAPITOLO 4°

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 31

Il trasporto dei cadaveri al cimitero od alla camera mortuaria o di osservazione e' a pagamento a carico dei congiunti o dell'esecutore testamentario, tenuto conto delle norme di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 285/90.

Nel caso di cadaveri di sconosciuti o di persone senza congiunti le spese sono a carico del Comune.

Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

Art. 32

Il trasporto come sopra può essere fatto, a cura della famiglia, con servizi e trattamenti speciali.

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco per il trasporto che sta effettuando. Detta autorizzazione deve essere consegnata al custode del cimitero.

Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt.20 e 21 del D.P.R. n.285/90.

Art. 33

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori del Comune e' autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Art. 34

I morti giacenti sul suolo pubblico ed i morti negli stabilimenti o lungo la via per infortuni o altra causa verranno trasportati al deposito di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Art. 35

Quando la morte e' dovuta ad una delle malattie infettive diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo d'osservazione, deve essere deposto in duplice cassa, come previsto seguendo le prescrizioni dall'art. 18 del D.P.R. N. 285/90, con gli indumenti di cui e' rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria salvo che il Responsabile del Servizio di Igiene e Sanità

Pubblica dell'U.S.S.L. n. 61, ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 30/82, non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero quando si tratti di malattie infettive di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

Art. 36

Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere e' portatore di radioattività, il Coordinatore Sanitario dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 37

I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

Art. 38

I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada, ne' possono essere interrotti da persone, veicoli o altro.

Art. 39

Il trasporto di un cadavere in altro comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune nella cui circoscrizione e' avvenuto il decesso.

Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente art. 28 e' sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

Art. 40

Per il trasporto all'estero o dall'estero o da Comune a Comune, onde essere inumate, tumulate o cremate, le salme dovranno essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo ed essere osservate scrupolosamente, anche per quanto riguarda il confezionamento del feretro, le disposizioni di cui al DPR n. 285/90.

Nei mesi di **aprile, maggio, giungo, luglio, agosto e settembre** le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U.

Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantott'ore dal de-

cesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 41

Preparato il feretro, il trasporto fuori comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finche' non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

Art. 42

Per i trasporti di salme da o per uno degli stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10.02.1937 approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 01.07.1937, n. 1379, che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui alla convenzione medesima.

Per il trasporto delle salme da o per lo stato di Città del Vaticano, si richiama la convenzione 28.04.1938, tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16.06.1938, n.1055.

Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso stati non aderenti alla citata convenzione di Berlino, si fa riferimento agli artt.28 e 29 del DPR n. 285/90.

Art. 43

Il feretro proveniente da altro comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode il permesso di seppellimento per le modalità di registrazione di cui all'art. 90 del presente regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Responsabile del Servizio di Medicina Legale del Comune di provenienza.

Art. 44

Tanto nel caso dell'articolo precedente, quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto possibile, percorrere la strada più corta.

Art. 45

Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti entro il territorio comunale o da o per altri comuni; dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma, quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. n. 285/90.

Art. 46

Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli 4articoli precedenti, non e' soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane ed i resti mortali assimilabili debbono, in ogni caso, essere raccolti in cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartengono, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

CAPITOLO 5°

INUMAZIONI

Art. 47

Ogni cimitero deve avere campi comuni, destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche ed al livello della falda idrica.

Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 48

Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.

Sul cippo verrà applicata una targhetta di marmo con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 49

Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro, e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 50

Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre 10 anni di età devono avere, nella loro parte più fonda (a m. 2), la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m.0,80 e debbono distare una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m.1,50 una larghezza di m.0,50 e debbono distare almeno m.0,50 da ogni lato.

Art. 51

Per le inumazioni non e' consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, la inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli opportunamente dimensionati anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm.2.

Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.

Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.

E' vietato l'impiego di materiale non biodegradabile nelle parti decorative della cassa.

Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto..

Art. 52

Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 53

Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia o con meccanismo sicuro. Deposto il feretro nella fossa questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 49.

Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti, preziosi ecc.

Art. 54

Tanto sulle sepolture private ad inumazione, quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché colle radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare altro che la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m.1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio. In caso di inadempienza il Municipio provvederà d'autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento.

All'infuori di quanto e' stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune e' assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Art. 55

Sulle fosse comuni e' permesso il collocamento di croci o monumentini o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo entro le dimensioni indicate nell'allegata tabella **A)** previo pagamento della relativa tassa.

Tali ricordi, trascorso il periodo normale di 10 anni, restano di proprietà del Comune. E' concesso il diritto di rinnovo per altri 10 anni dietro pagamento della tassa intera in vigore all'epoca della scadenza.

Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo. Dietro analoga domanda e' facoltà della Giunta Comunale autorizzare altre iscrizioni integrative.

CAPITOLO 6°

TUMULAZIONI
(Sepolture private)

Art. 56

Il Comune può porre a disposizione dei privati:

a) aree per tombe di famiglia o monumentali;
b) tombe o loculi individuali;
c) nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali o urne cinerarie.

Art. 57

Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere **a)** e **b)** del precedente articolo, devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 e 31 del D.P.R. n. 285/90.

Art. 58

Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione di cui all' art. precedente sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 59

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, delle nicchie e dei loculi sono, in solido a carico dei privati concessionari.

Art. 60

Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:

a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie.

c) ad enti, corporazioni, fondazioni.

Nel primo caso la concessione si intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.

Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba per eredita' ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.

Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera **b)** del presente articolo sono compresi:

1- gli ascendenti e discendenti in linea retta di qualunque grado;

2- i fratelli e le sorelle consanguinee;

3- il coniuge;

4- le figlie, anche se sposate, con esclusione del marito e degli eventuali figli.

Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera **c)** e' riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

Art. 61

In deroga a quanto disposto dall'art. 60, nelle tombe di famiglia possono essere tumulate salme di persone diverse da quelle contemplate nel predetto articolo, purché parenti o affini del proprietario, previa conforme istanza del proprietario stesso alla Giunta Comunale alla quale e' riservata l'approvazione con ampia ed insindacabile discrezionalità.

Art. 62

La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dei medesimi, come previsto dal 2° comma dell'art. 93, D.P.R. 10.09.1990, n. 285, e' consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, anche di uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti gli altri e la convivenza stessa si sia protratta fino al momento del decesso.

La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemerenze e' demandata al Sindaco.

Art. 63

Le nicchie ed i loculi sono capaci di un solo feretro.

Il diritto di sepoltura vi e' circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione.

Non può perciò essere ceduto in alcun modo ne' per qualsiasi titolo. Il diritto di concessione individuale ha la durata di **anni CINQUANTA dalla data della concessione**.

*Alla scadenza di tale termine il comune rientrerà in possesso della nicchia o loculo, facendo porre i resti mortali nell'ossario comune, riservando però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione per ulteriori **anni TRENTA** dalla data di scadenza della concessione, dietro pagamento della tariffa stabilita per i rinnovi e vigente all'epoca della richiesta di rinnovo* (1*).*

I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali cellette, cosi' come le urne cinerarie. La concessione di dette cellette avrà la durata di **anni TRENTA**.

I loculi e le fosse del campo comune verranno concessi, in via preferenziale, ai soli residenti ed ai residenti nella frazione di Tetti Chiamba di Savigliano. Potranno essere fatte anche concessioni a persone che non abbiano la residenza nel Comune a cui la Giunta Comunale avrà la facoltà di applicare un aumento tariffario.

Normalmente i loculi o le fosse verranno concessi in uso solo all'atto di effettiva necessita'. Tuttavia potranno acquistare un loculo anticipatamente coloro che avranno **compiuto i 65 anni di età**.

E' data facoltà ai coniugi ed ai parenti di primo e secondo grado di acquistare più loculi contigui, a condizione che, nel lotto di loculi, abbia già sepoltura un coniuge od un parente di primo o secondo grado (2).

Dopo che gli interessati avranno provveduto alla scelta della posizione dei loculi secondo il numero di fila orizzontale, la assegnazione dei loculi verrà effettuata dal Comune, tramite il personale incaricato, che procederà partendo dalla destra, guardando il lotto, ed andando verso sinistra senza interruzioni (2).

Le iscrizioni, le cornici dei ritratti, le lampade votive ed i portafiori dovranno essere uguali per tutti i loculi, secondo le caratteristiche stabilite dal Comune.

(1) Comma così modificato da C.C. 05/2004.
(2) Comma così modificato da C.C. 20/1999

Art. 64

Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti da porsi sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque e' vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre dieci centimetri.

Art. 65

Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali, su deliberazione della Giunta Comunale.

Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti debbono essere approvati dal Sindaco su conforme parere della Commissione Comunale Edilizia e del Coordinatore Sanitario dell'U.S.S.L. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del Cimitero.

Ad opera finita, e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare che la costruzione sia stata eseguita secondo il disegno e progetto approvato, sentito il parere del Coordinatore Sanitario.

Art. 66

Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati, venendo automaticamente

anche in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con libertà di concessione a chiunque.

Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti.

Art. 67

Su delibera della Giunta comunale potranno essere accolte proposte di modifica delle concessioni rilasciate, purché non in contrasto con il presente regolamento. In ogni caso nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.

Art. 68

Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni **99** (come previsto dall'art. 92 del D.P.R. n. 285/90) salvo rinnovo.

Scaduto tale periodo gli interessati dovranno chiederne la conferma: e ciò perché consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi. Quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della successione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

Il comune dara' avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

Art. 69

Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del DPR 21.10.19675, n. 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli artt. 98 e 99 del citato D.P.R. n. 286/90.

Art. 70

La concessione delle tombe, nicchie o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto, steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

CAPITOLO 7°

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 71

Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.

Le prime si fanno quando e' trascorso almeno un decennio dal seppellimento od alla scadenza della concessione se si tratta di sepolture private.

Le seconde allorché i cadaveri vengano disseppelliti dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o previa autorizzazione del Sindaco per essere trasportati in altra sepoltura o per essere cremati, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, compatibilmente con le limitazioni stabilite dall' art. 84 del D.P.R. n. 285/90.

Art. 72

Le esumazioni ordinarie, per compiuto il decennio, a mente dell'art. 82 del D.P.R. n. 285/90, vengono regolate dal custode del cimitero seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.

Art. 73

Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvengono, dopo constatata la loro completa mineralizzazione, dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comunale, sempre che, coloro i quali vi avessero interesse, non facciano domanda di raccoglierle per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.

In tale caso i resti devono essere chiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente art. 46.

Le lapidi, i cippi ecc., devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno proprietà del comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.

Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute, verranno consegnate all'ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.

Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al D.P.R. 10.09.1982, n. 915, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

Art. 74

Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione, e 50 per quelle a tumulazione, e' vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le prescrizioni dell’Autorità giudiziaria.

Prima dei predetti termini il Sindaco può consentire le esumazioni e le estumulazioni per il trasporto dei feretri, ma non la loro apertura.

Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione, e anch'esse sono regolate dal custode.

I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere qualora non sia già avvenuta.

Art. 75

Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art. 86 del D.P.R. n. 285/90.

Art. 76

Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore Sanitario dell'U.S.S.L. e del custode del cimitero.

In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità giudiziaria il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del custode del cimitero, osservando tutte le norme che potessero essere suggerite dalla predetta autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità sanitaria a tutela dell'igiene.

Art. 77

Gli indumenti ed i mezzi di protezione utilizzati da necrofori, custodi, affossatori e da tutte le pesone che direttamente e manualmente li coadiuvano nelle operazioni di esumazione o estumulazione, devono essere accuratamente lavati prima della disinfezione e quindi dovranno essere disinfettati secondo le indicazioni e sotto il controllo del Servizio di Igiene Pubblica dell' USSL.

Eseguita l 'esumazione o l'estumulazione, esaminata ancora la cassa nel sottofondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto sarà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non si stata posta in imballaggio.

Art. 78

Nei casi di estumulazione di salme autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale fissate dalla Giunta Comunale e previste dalla tabella **B)** annessa al presente regolamento.

CAPITOLO 8°

CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

Art. 79

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco dietro presentazione dei seguenti documenti:
a) Estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, alla morte, risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, e' sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta, datata e firmata dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale risulti chiaramente la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.
b) In mancanza di disposizione testamentaria, può essere presentato atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o da pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 4.1.1968, n. 15, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge o dei parenti più prossimi individuati secondo gli artt. 74 e seguenti del Codice Civile.
c) Certificato in carta libera del medico curante o del medico necroscopo, con firma autenticata dal Coordinatore Sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

In mancanza del certificato di cui al punto **b)** precedente, ovvero nel caso di morte improvvisa o sospetta, occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità giudiziaria.

Art. 80

La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall' autorità comunale, ponendo nel crematorio l'intero feretro.

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Nel cimitero deve essere predisposto un edificio per accogliere queste urne; le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati.

Le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche edilizie di questi edifici vengono stabilite dai regolamenti comunali.

Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli artt. 24, 27, 28 e 29 del D.P.R. n. 285/90, non e' soggetto ad alcune delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

Il cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla
cremazione delle salme per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

Art. 81

La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, una da chi prende in consegna l'urna ed il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile.

Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

Art. 82

Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al coordinatore sanitario dell' USL locale o delle UUSSLL interessate per la eventuale rettifica della scheda di morte di cui all' art. 1. Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d' urgenza comunicazione al Sindaco ed al coordinatore sanitario dell'USSL competente, e detta comunicazione vale come denuncia ai sensi dell' art. 254 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265 e successive modifiche.

La autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui all'articolo 38 del D.P.R. n. 285/90.

Quando nel corso di una autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

Art. 83

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del Coordinatore Sanitario della U.S. S.L., da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

a) Una dichiarazione di un medico incaricato all'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà.

b) Distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 40 e' eseguito dal Coordinatore Sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e seguenti del D.P.R. n. 285/90.

Art. 84

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuato osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo del-

la radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli artt. 9 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 13.02.1964, n.185.

CAPITOLO 9°

ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI
E PERSONALE ADDETTO

Art. 85

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 50 del D.P.R. n. 285/90, il Sindaco può autorizzare, per giustificati motivi, la sepoltura e, compatibilmente con le disponibilità, concedere sepoltura a pagamento anche ai non residenti deceduti fuori comune.

Art. 86

Il cimitero comprende:

1) un'area destinata ai campi di inumazione
2) un'area destinata alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività
3) una camera mortuaria/deposito di osservazione
4) i servizi destinati al pubblico ed agli operatori cimiteriali
5) un ossario

Art. 87

Il servizio di custodia del cimitero e' assicurato dal seguente personale:

a) Un necroforo/custode responsabile del servizio.

Art. 88

Il personale di cui all'articolo precedente:

- ritira e conserva presso di se' l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/90;
- tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art. 52 del suc citato D.P.R. e' tenuto a denunciare all'Autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.
- Ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. n. 285/90.
- Assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione, trasporti e cremazioni in genere.
- Si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco.
- Vigila perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari.

- Esegue i lavori di piccola manutenzione come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, al regolazione delle piante, delle siepi e dei fiori, lo sgombro della neve dal suolo viabile.
- Impedisce che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura.

CAPITOLO 10°

NORME DI SERVIZIO

Art. 89

Nel cimitero devono essere ricevuti:

a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune qualunque ne fosse in vita la residenza.

b) i cadaveri delle persone morte fuori comune ma aventi in esso, durante la vita, la residenza..

c) i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel comune e morte fuori di esso ma aventi diritto ad una sepoltura privata di famiglia nel cimitero stesso.

d) i cadaveri delle persone che abbiano avuto la residenza nel comune per almeno 5 anni consecutivi.

e) i nati morti di cui al precedente art. 7 ed i prodotti abortivi del concepimento.

f) i resti mortali delle persone sopra elencate.

Art. 90

Il personale a servizio del cimitero urbano dipenderà amministrativamente dall'Ufficio Tecnico per quanto riguarda gli edifici, i viali, sentieri ecc.; dall'Ufficio dello Stato Civile per la tenuta dei registri e per i servizi funebri.

Art. 91

Nessun cadavere può essere sepolto nel cimitero senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell'Ufficio di Stato Civile.

Tale atto sarà ritirato dal custode del cimitero alla consegna d'ogni singola salma per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri se si e' ottenuta l'autorizzazione del Sindaco o dei suoi delegati.

Tale deposito, pero', non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà stata indicata nell'accennata autorizzazione.

Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall’Autorità giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

Art. 92

Nelle sepolture comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di inumazione in sepolture particolari.

Esse si fanno con un ordine prestabilito entro fosse scavate negli spazi scoperti a tal uso destinati.

Sono soggette a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà esservi smosso per praticarvi nuove inumazioni se non dopo che siano trascorsi dieci anni dalla precedente inumazione.

Art. 93

Le modalità da seguire per le inumazioni sono quelle dettate dagli artt. 49, 50, 51, 52 e 53 del presente regolamento.

Art. 94

E' stretto dovere del necroforo seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni, l'ordine prestabilito da chi vigila sul servizio senza fare interruzioni o salti tra fila e fila o fra fossa e fossa, rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta, salvo gli ordini che gli venissero impartiti di volta in volta in taluni casi speciali.

Quando con tale ordine si sia occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà il lavoro per le inumazioni scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche tumulazioni, sempre che queste durino da dieci anni.

Le ossa che si rinvenissero saranno diligentemente raccolte e deposte negli ossari ed i legnami bruciati nell'interno del cimitero.

Art. 95

Scaduto il termine oltre il quale ricominceranno le inumazioni in un determinato scomparto del cimitero, sarà collocato in esso un avviso permanente e gli aventi diritto potranno raccogliere e far trasportare le ossa e ritirare oggetti e ricordi di loro spettanza.

Scaduti sei mesi dalla data dell'avviso ogni cosa cadrà in proprietà del Comune.

CAPITOLO 11°

RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO E PRELIEVO
DI PARTE DI CADAVERE
A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO.

Art. 96

Il rilascio di cadaveri a scopo di studio ed il prelievo di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, dovranno avvenire sotto l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 40, 41, 42,43 e 44 del D.P.R. 10. 09.1990, n. 285.

CAPITOLO 12°

POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 97

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni della Giunta Comunale che saranno affisse all'ingresso del cimitero stesso.

Art. 98

I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo.
E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani, o di altri animali, anche se tenuti a catena od al guinzaglio. Sarà pure proibito l'ingresso ai ragazzi se non accompagnati da persone adulte. E' proibito passare attraverso i campi o attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime, e per la via più diretta onde portarsi verso una tomba di propri familiari.

Art. 99

Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel migliore ordine; cosi' nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata e quindi bruciata nell'interno del cimitero. Le ossa eventualmente scoperte saranno, ad opera e cura del custode, raccolte e depositate nell'ossario.

Art. 100

Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture particolari, e' vietata in tutta l'estensione del cimitero.

Art. 101

E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni quanto nelle tombe private, di tenere con special cura le tombe medesime, le lapidi, le croci ecc.
Se questi, pero', per il tempo o per le intemperie, venissero a cadere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero qualora, dietro avviso del custode, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

Art. 102

Il comune ha diritto di far rimuovere gli ornamenti, anche provvisori e temporanei in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l’austerità del luogo. Ugualmente potrà procedere alla rimozione di quelle pericolanti collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art. 103

Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero e' vietata, come e' vietato asportare anche semplici fiori, arbusti o le corone.

Art. 104

E' assolutamente proibito recar qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero od alle cappelle, lapidi, ecc., come e' proibito eseguire qualsiasi iscrizione che non sia autorizzata dall'Autorità comunale.

Art. 105

E' vietato assolutamente a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione presenziare alle esumazioni straordinarie, salvo i parenti autorizzati.

Art. 106

Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente sarà, dal custode o da altro personale del cimitero o di polizia urbana, diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

CAPITOLO 13°

CONTRAVVENZIONI

Art. 107

Le contravvenzioni al presente regolamento sono punite, quando non costituiscono reato più grave, coll'ammenda di £ 200.000*.

Sarà applicata la sanzione penale nei casi previsti, a norma degli articoli 338, 339, 240 e 258 del T.U.L.S., approvato con R.D. 27.7. 1934, n. 1256 come modificato per effetto dell'art. 3 della legge 12.7. 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24.11.1981, n. 689.

CAPITOLO 14°

DISCIPLINA PER LA COSTRUZIONE DELLE TOMBE DI FAMIGLIA

Art. 108

Le tombe di famiglia sono previste lungo il perimetro del muro del cimitero esistente e lungo il perimetro del nuovo muro dell'ampliamento cimiteriale. Dovranno essere realizzate in modo il più uniforme possibile sia sotto l'aspetto volumetrico-strutturale sia per la scelta dei materiali lapidei da impiegare al fine di evitare sensibili difformità che possano incidere negativamente sull'organicità dell'insieme cimiteriale.

Art. 109

L'area a disposizione di ogni lotto sarà segnata sulla planimetria appositamente redatta dal tecnico incaricato dall'Amministrazione Comunale.

Art. 110

Le edicole dovranno essere realizzate in adiacenza e possibilmente avere il muro di confine in comunione in modo da eliminare ogni possibile intercapedine. In ogni caso il concessionario dell'area contigua avrà il diritto di attacco sul muro esterno della cappella esistente.

Art. 111

L'alzato di ogni tomba di famiglia e' fissato in numero di cinque loculi sovrapposti.

Art. 112

La copertura dovrà essere realizzata in getto monolitico di cls con un contorno di fascia in cls emergente di almeno 10 cm. per impedire il debordare delle acque meteoriche. L'impermeabilizzazione sarà ottenuta mediante la posa di manti di gomma, bitume, rame o piombo di conveniente spessore. Le acque meteoriche verranno convogliate nella parte anteriore delle edicole mediante tubazioni interne alla muratura con sbocco anteriore a cm. 20 sotto il piano del terreno circostante, con immissione in pozzetto perdente.

Art. 113

Se in futuro l'Amministrazione vorrà realizzare una rete di raccolta delle acque piovane, il concessionario sarà obbligato all'allacciamento previo pagamento del relativo contributo fissato a suo tempo.

Art. 114

La massima altezza di tutte le tombe e' fissata in ml.04 dal piano campagna.

Art. 115

L'altezza e la larghezza netta interna di ogni loculo non dovrà essere inferiore rispettivamente a cm. 65 e cm. 70, e la profondità netta non inferiore a cm.220.

Art. 116

Le pareti esterne nonché quelle divisorie interne sia verticali che orizzontali dovranno essere realizzate in getto di cls o con prefabbricati. In ogni caso dovranno essere rispettate le caratteristiche costruttive indicate nell'art. 76 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

Art. 117

Particolare riguardo andrà osservato affinché vi sia assoluta uniformità di quote con particolare riferimento al piano del pavimento di ingresso ed al piano dell'intradosso superiore della soletta di copertura.

Art. 118

Le lastre tombali dovranno essere realizzate con materiali e forme atti ad assolvere decorosamente il loro compito ad esclusivo giudizio del progettista incaricato dalla committenza.

CAPITOLO 15°

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 119

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09. 1990, n. 285 e nel T.U.L.S. 27.7.1934, n. 1265.

Art. 120

Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.

Art. 121

Le disposizioni contenute nel regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 09.08.1955, e successive modifiche ed integrazioni si applicano fino all'entrata in vigore del presente regolamento.